

Quotidiano

Enti Locali & Pa

[Home](#) [Scadenze](#) [Codici e Norme](#) [Formazione](#)**01** Mag
2019

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

HOME > EDILIZIA E APPALTI

C
L
E
O

In gara non basta la referenza che attesti solo i rapporti tra rappresentante della società e banca

di Giovanni Nicodemo

TAG

[Gara d'appalto](#)[Appalti di lavori](#)[Appalti di servizi e forniture](#)[Appalti settori speciali](#)[Appalti verdi](#)

Per approfondire



La documentazione attestante i rapporti del legale rappresentante della società con l'istituto bancario presso il quale mantiene il proprio conto corrente non è idonea a sostituire la referenza bancaria richiesta dalla stazione appaltante con il bando di gara per provare la capacità economica e finanziaria dell'operatore economica.

Allo stesso modo, non può reputarsi idonea documentazione neanche la lettera di referenze del proprio commercialista in quanto proveniente da un soggetto che non è in condizione di imparzialità e indipendenza rispetto all'operatore economico. Lo stabilisce il **Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza del 10 aprile 2019 n. 2351**.

Il caso

Il caso si riferisce ad una gara di servizi. L'avviso di gara, richiedeva la produzione di «idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente», ammettendo tuttavia la possibilità che il concorrente con meno di tre anni di vita potesse provare «la propria capacità economica e finanziaria mediante altri documenti da rimettere all'esame dell'ente concedente». Nella specie l'impresa ricorrente, per essere in quest'ultima condizione, aveva prodotto, a seguito di soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, una referenza rilasciata dall'istituto di credito con il quale intratteneva rapporti di conto corrente il legale rappresentante della società, unitamente alla lettera del commercialista della società. Per il Giudice amministrativo tale documentazione tuttavia è stata ritenuta non idonea per dare indicazione positiva sulla capacità economico-finanziaria della società.

La decisione

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a chiarire se, ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs 50 del 2016, possono validamente costituire mezzi di prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico le referenze bancarie riferite ai rapporti tra il legale rappresentante della società e l'istituto di credito in luogo delle referenze tra la società e la banca.

A riguardo i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che dall'esame degli approdi giurisprudenziali in materia emerge con ogni evidenza che le referenze bancarie, come anche ogni altro documento equivalente, devono consentire alla stazione appaltante di aver cognizione del grado di affidabilità economico-finanziario dell'operatore economico che abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara anche in relazione all'entità degli investimenti offerti; non può, pertanto, reputarsi idonea a tale scopo una documentazione (referenza bancaria o altre attestazioni) che non abbia riguardo alla situazione finanziaria dell'operatore, ma del suo rappresentante legale, per quanto ne sia il socio di maggioranza.

La stazione appaltante non ha interesse a conoscere i rapporti con il sistema bancario del rappresentante legale, i cui rapporti di credito/debito sono di regola intrattenuti anche per finalità estranee all'attività di impresa.

Mentre è interesse della Pa conoscere di quale reputazione goda l'impresa offerente nell'ambito del sistema bancario e se essa possa dirsi in condizione di stabilità e solidità economico-finanziaria, tale da reggere gli investimenti economici programmati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

EDILIZIA E APPALTI

08 Gennaio 2016

Appalti, cauzione provvisoria sempre regolarizzabile senza sanzione pecuniaria

EDILIZIA E APPALTI

13 Febbraio 2015

Riscossione, se l'esattore perde il requisito finanziario la concessione decade

SVILUPPO E INNOVAZIONE

27 Luglio 2015

Cataloghi elettronici, ultima frontiera dell'e-procurement

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

Regio decreto 08/02/1923, n. 422 Articolo 8 - Contratto d'appalto

[In un medesimo contratto d'appalto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura, e con somministrazioni in natura o in danaro per la esecuzione ad economia. Uno stesso lavoro può essere eseguito provvedendo,

con appalti, o contratti separati, la mano d'opera, i materiali e i mezzi d'opera occorrenti. Nei contratti di appalto l'Amministrazione, eccezionalmente e con provvedimento motivato, può riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e di mezzi

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ordinanza 09/06/2017 Allegato 2 - Schema di Contratto d'appalto

CONTRATTO DI APPALTO Tra

.....

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

Decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 Articolo 10 - Contratto d'appalto o d'opera

1. L'armatore, in caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo della nave mercantile o da pesca nazionale, ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, deve: a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice della Navigazione; b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 3.7.2017 UNICO CONTRATTO D'APPALTO: OPERAZIONI DA «SCOMPORRE»

Nell'ambito di un contratto di appalto per la demolizione e ricostruzione di un edificio, i lavori vengono affidati a una Ati verticale (associazione temporanea di imprese), composta da un'azienda che eseguirà le opere edili e un'altra che eseguirà la parte di opere impiantistiche. Si desidera sapere quale sia il corretto regime Iva applicabile. L'agenzia delle Entrate, nella circolare 37/E/2015, in contrasto con le precedenti posizioni espresse nella circolare 14/E/2015, stabilisce che

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 29.10.2018 Il contratto d'appalto, la registrazione e la vendita

Un contribuente ha ceduto, nel corso del 2018, la propria abitazione principale, costruita nel 2007 su un'area di proprietà tramite contratto d'appalto a un'impresa, che ha emesso fatture soggette a Iva al 4%, ricorrendo i requisiti prima casa. Successivamente a questa cessione, il contribuente ha acquistato un'abitazione da un'impresa di costruzioni, fruendo nuovamente delle agevolazioni "prima casa" (n. 21, tabella A, parte II, del Dpr 633/72, Iva al 4